



# COMUNE DI ROCCALUMERA

*Città' Metropolitana di Messina*

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia – P. IVA / Cod. Fisc. 00145100830 – Tel. 0942.744950 (Centralino), 0942.745104 (Fax)  
Indirizzo E Mail : [tecnico@comune.roccalumera.me.it](mailto:tecnico@comune.roccalumera.me.it) – PEC : [tecnico@pec.comune.roccalumera.me.it](mailto:tecnico@pec.comune.roccalumera.me.it)

III° SETTORE - UFFICIO SUAP

# AVVISO

## A TUTTE LE STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Dal 3 settembre 2024, come da avvenuta pubblicazione sulla G.U.R.I., parte II, n. 103 del 03/09/2024, la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (B.D.S.R.) è ufficialmente operativa su tutto il territorio italiano. Questa piattaforma centralizzata è dedicata alla registrazione di tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche. La BDSR, che ha completato una fase sperimentale in alcune regioni italiane a partire da giugno 2024, mira a garantire una mappatura completa delle attività ricettive nel Paese, facilitando il controllo e la lotta contro l'ospitalità irregolare.

### Obbligo di richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN):

A partire dal 3 settembre 2024 i titolari di:

- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
- strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

avranno 60 giorni per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la BDSR. La procedura di richiesta richiede l'autenticazione tramite CIE o SPID e consente ai proprietari di verificare e aggiornare i

dati relativi alle proprie strutture. Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dell'immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, pena sanzioni amministrative significative.

### **Requisiti di sicurezza:**

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge da posizionare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell'edificio.

### **Le sanzioni:**

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, sono previste sanzioni:

- per la mancanza del CIN è prevista ad una sanzione da € 800,00 ad € 8.000,00
- per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
- per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da € 600,00 ad € 6.000,00
- per l'affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00

**Le strutture già in possesso del CIR possono chiedere la riconversione in CIN sul Portale telematico del MITUR entro il primo gennaio 2025.**

Il Sindaco  
On.le Giuseppe Lombardo

